

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ORLANDI	Presidente
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DAVIDE ACHILLE

Seduta del 24/07/2018

FATTO

Il ricorrente deduce che in data 30 settembre 2015 chiedeva il trasferimento parziale di n. 500 azioni sulle 690 detenute nel dossier titoli in essere con l'odierno resistente verso altro deposito titoli presso un diverso intermediario. L'intermediario resistente trasferiva le 500 azioni e, successivamente, ulteriori 690 azioni, in numero pertanto superiore ai titoli posseduti dal ricorrente. Siffatto disguido, pur segnalato, non veniva regolarizzato. Successivamente, in data 10 marzo 2016, il ricorrente chiedeva il trasferimento di n. 950 azioni, con esecuzione della richiesta solo in data 12 maggio 2016, il che impediva al ricorrente di abbassare il prezzo medio di carico delle azioni della stessa società presenti nel dossier titoli in essere presso altro intermediario. Infine, in data 22 marzo 2016, n. 690 azioni di cui il ricorrente non aveva la titolarità erano erroneamente trasferite sul dossier titoli in essere presso altro intermediario, con successiva richiesta dell'intermediario resistente di restituzione delle azioni in questione. Con ricorso in data 13 ottobre 2016, il ricorrente chiede il risarcimento del danno subito, quantificato bonariamente in € 7.304,12. Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Abf, in quanto inerente a servizi di investimento. Afferma nel merito che il trasferimento delle azioni, eseguito difformemente rispetto alle istruzioni ricevute dal ricorrente a causa di errori tecnici, veniva annullato tempestivamente e che, peraltro, con riguardo al trasferimento di n. 690 azioni in data 22 marzo 2016, il ricorrente ne disponeva attraverso attività di negoziazione nonostante l'ammontare in questione fosse decisamente

superiore al numero di titoli realmente posseduti.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall'intermediario resistente. Sul punto, come già affermato da questo Arbitro, nel caso in cui le contestazioni inerenti al contratto di deposito titoli in amministrazione, la competenza dell'Abf sussiste nel caso di contestazioni fondate sul diligente adempimento degli obblighi discendenti da tale rapporto (Abf – Coll. Coord., n. 898 del 2014). Pertanto, posto che nel caso di specie il ricorrente contesta la tardiva ed erronea esecuzione di alcuni ordini di trasferimento di azioni impartiti all'intermediario, si deve ritenere che l'eccezione formulata dal resistente sia destituita di fondamento.

2. Nel merito, la domanda del ricorrente, pur con le precisazioni che seguono, non può trovare accoglimento.

Come dinnanzi detto, le contestazioni del ricorrente ineriscono alla tardiva ed erronea esecuzione di alcuni ordini di trasferimento impartiti all'intermediario, su cui si fonda la domanda risarcitoria che tuttavia il ricorrente si è limitato a formulare genericamente, senza alcuna allegazione specifica e, soprattutto, senza offrire alcuna prova in merito al danno asseritamente subito.

Sul punto, il Collegio non può che richiamare il costante orientamento secondo il quale spetta al danneggiato l'onere di fornire la prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno, non potendosi, in caso contrario, procedere neppure ad una valutazione del danno stesso in via equitativa (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 474/2012; si vedano anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 3089/2012; Collegio di Roma, decisione n. 235/2011; Collegio di Napoli, decisioni nn. 5158/2014, 4131/2014, 185/2014).

Pertanto, alla stregua di quanto sopra rilevato, il Collegio ritiene che non possono essere accolte le richieste risarcitorie, in riferimento alle quali il ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito ai danni lamentati. Tuttavia, in ragione dei rilievi critici che devono sollevarsi in relazione alla condotta dell'intermediario resistente, il Collegio non può che sollecitare quest'ultimo – in ciò avvalendosi dei poteri di cui all'art. 6, comma 5, delibera Cnr 29 luglio 2008 – ad una più attenta e doverosa cura dei rapporti della clientela, raccomandando ed invitando l'intermediario ad una maggiore diligenza ed a migliorare, per il futuro, il proprio rapporto con la clientela e l'utenza bancaria più in generale.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURO ORLANDI